



Sentenza n. 29 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37318/PC** del registro di segreteria, proposto da:

XX (XX), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Fabio Antonio Savoia con studio in Carmiano (LE-73041) alla Piazza E. Elia, n. 12/13, presso cui elegge domicilio;

contro

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), sedente in via Ciriaco De Mita n.21, 00144 Roma, in persona del Presidente rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;

- **Ministero dell'istruzione e del merito**, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio ai sensi dell'art. 158, comma 1 del c.g.c.

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.

Udite, nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2024, le parti presenti come da verbale in atti.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. La Sig.ra XX conviene in giudizio l'INPS e il MIUR, per ivi sentir accertare e dichiarare il suo preteso diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio, secondo gli aggiornamenti delle progressioni economiche e maggiorazioni previste dai CCNL succedutisi dopo il pensionamento, con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria anche relativamente alla quota di buona uscita; dichiarare il suo preteso diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 l. n. 335/1995, con applicazione della perequazione automatica dalla decorrenza ad oggi; per l'effetto condannare l'INPS al pagamento di quanto precede e a riconoscere gli importi differenziali dalla decorrenza ad oggi; in via istruttoria chiede la eventuale nomina di una CTU contabile, qualora l'Ente convenuto non fornisca la prova degli adeguamenti del trattamento pensionistico invocato; con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.

A tal fine premette di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica quale docente nella classe A047 - MATEMATICA (e non collaboratrice scolastica come indicato nel ricorso, come risulta dallo stato matricolare allegato dal MI, con ultima sede di servizio Gallipoli), ed è cessata dal servizio per risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2 c.12 L.335) con decorrenza XX, con conseguente conferimento di pensione ordinaria diretta di inabilità.

Rappresenta quindi di avere, in data XX, presentato istanza di accesso agli atti all'INPS di Lecce, al fine di verificare l'avvenuto adeguamento del rateo pensionistico in godimento in forza del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro successivo al pensionamento (XX), i cui effetti si estendono retroattivamente, chiedendo altresì la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi con relativi arretrati (l'Istituto rimaneva

silente).

Poiché ritiene che l'INPS si sia comportato diversamente in altri casi, a favore di pensionati versanti nella medesima sua situazione (in quanto *“ha fornito riscontro alle suindicate istanze, fornendo documentazione attestante l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico”* ovvero ha allegato la determinazione di riliquidazione recante la dicitura *“APPLICATO NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO”*, oppure oggetto di sentenza favorevole di questa Sezione, cfr. n. 440/2020), la ricorrente postula l'adeguamento conseguente all'applicazione del CCNL successivo all'avvenuto pensionamento, sia ai fini del pagamento aggiornato della Buona Uscita – chiedendo la previa emissione, da parte dell'ufficio provinciale del Miur competente, del prospetto di riliquidazione –, che ai fini del trattamento pensionistico, di cui chiede il ricalcolo all'INPS, oltre accessori. L'articolo 3, comma 2 del predetto Contratto Collettivo di categoria ha difatti previsto espressamente che *“i benefici economici risultanti dall'applicazione della Tabella A sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale...”*.

Lamenta inoltre che non è dato sapere nemmeno se l'Ente preposto abbia provveduto alla rideterminazione della pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 della Legge 335/95 del ricorrente, con conseguente riliquidazione della stessa e applicazione della perequazione automatica dalla data di decorrenza della pensione ad oggi.

1.1. Con atto di integrazione al ricorso originario, depositato a seguito di documentazione pervenuta nella disponibilità del difensore anteriormente alla prima udienza di trattazione del XX, il ricorrente:

a- ha rinunciato alla domanda di riliquidazione della buonuscita;

b- ha sostenuto l'impossibilità di depositare consulenza tecnica di parte a causa della carenza A) del fascicolo pensionistico integrale, B) del decreto di progressione della

carriera aggiornato, C) del lotto di variazione imponibile per pensione; D) della ricostruzione del trattamento pensionistico definitivo;

c- ha allegato copia del decreto di progressione di carriera n. XX del XX, emesso dall'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Gallipoli (LE) e inoltrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, da cui, a suo avviso, emergerebbe incontrovertibilmente il mancato adeguamento economico previsto dal CCNL del 29.11.2007 (v. l'ultima pagina del decreto, ove si legge che l'ultimo CCNL applicato è quello del 7.12.2005), con conseguente mancata riliquidazione del trattamento pensionistico della ricorrente;

d- che, sulla base del trattamento economico della ricorrente – corrispondente alla terza posizione (fascia 9-14) per docente diplomato Istituti Secondaria Secondo Grado – il cui incremento mensile corrisponde ad € XX per n. 13 mensilità, ne deriva un incremento annuo non corrisposto per l'anno 2007 (dal pensionamento nel mese di luglio 2007 al mese di dicembre 2007 + $13^{\wedge}$ mensilità = n. 7 mensilità) pari ad € XX, oltre ad € XX per il periodo gennaio 2008 - gennaio 2023 (aumento annuo di € XX pari ad € XX mensili moltiplicato per n. 13 mensilità), oltre ad € XX per n. 8 mesi dell'anno 2023 (€ XX moltiplicato per 8), per un incremento totale di € XX sulla pensione, non versato in favore della ricorrente, oltre ad eventuali ed ulteriori emolumenti.

Di conseguenza, ha formulato le seguenti conclusioni:

1)- ordinare all'INPS e al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'aggiornamento del decreto di progressione della carriera della ricorrente fino all'ultimo giorno di servizio e sulla scorta dei miglioramenti retributivi di cui al CCNL del 29.11.2007. Pertanto, condannare l'INPS a corrispondere al ricorrente la somma di € XX a titolo di adeguamento del trattamento pensionistico non corrisposto dalla data del pensionamento del XX ad oggi, in virtù dell'incremento mensile di € XX per n. 13 mensilità annue (CCNL del 29.11.2007 tabella 1) per docente diplomato Istituti Secondaria Secondo Grado - terza posizione (fascia

9-14), oltre all'adeguamento del trattamento pensionistico medesimo, ed eventuali altri emolumenti dovuti, ovvero ancora alla somma stabilita dal Giudice in ragione della tabella di cui innanzi; 2) in subordine, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare, sulla scorta della necessaria ed insostituibile documentazione di cui ai punti precedenti, le somme dovute alla ricorrente per arretrati da adeguamento del trattamento pensionistico ai miglioramenti retributivi di cui al CCNL del 29.11.2007.

2. Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito (nel prosieguo, "MIM"), per mezzo del dirigente dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva del Ministero istruzione nel giudizio *de quo* (richiama sul punto anch'esso la sentenza di questa Sezione n. 440/2020). Nel merito, ha dedotto di avere elaborato il prospetto sia per la liquidazione della buonuscita, prodotto ed inviato in occasione della cessazione dal servizio per inidoneità fisica, che di liquidazione del trattamento di pensione della ricorrente e successivamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in data XX come da allegato prospetto della riliquidazione pensione e buonuscita PL2 in applicazione del CCNL del 23.01.2009.

3. L'INPS, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha eccepito:

- in via assolutamente preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla richiesta di riliquidazione del TFS, per appartenere la stessa al Giudice Ordinario;

- sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso ricorso per la genericità delle domande con lo stesso introdotte, sotto il profilo della "*esposizione succinta dei fatti e [...] specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda*" (art. 152, comma 1, lett. d, c.g.c.). La presunta erronea liquidazione del trattamento di quiescenza allegata da controparte, titolare di pensione diretta di inabilità calcolata con il "*sistema retributivo*", non è difatti oggetto di specifiche contestazioni, fondandosi l'avversa pretesa solo su un generico riferimento ai benefici economici previsti dai CC.CC.NN.LL.

successivi al collocamento in congedo e alla L. 335/1995. Né può sanare la predetta lacuna la richiesta di CTU contabile stante il carattere evidentemente esplorativo della stessa.

Nel merito, ha osservato che la pensione alla ricorrente è stata liquidata e/o riliquidata su impulso dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente cessato dal servizio sulla base di prospetto dati contenente la certificazione delle retribuzioni contributive. Nel caso in esame, tale pensione è stata riliquidata con determinazione n. XX, adottata dalla Sede INPDAP di Lecce per applicazione del contratto 2006/2007 e che essa include l'applicazione dei benefici contrattuali. Allega all'uopo il cedolino della pensione del mese di ottobre 2010.

Mentre per quanto attiene alla richiesta di rideterminazione della pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 della Legge 335/95, con applicazione della perequazione automatica, richiama al riguardo Sezione Giurisdizionale per la Puglia sentenza n. 206/2016, la quale ha precisato che con il D.L. n. 65 del 21.05.2015, che ha regolamentato la perequazione agli indici Istat del costo della vita dei trattamenti di quiescenza, il Legislatore ha adottato il criterio di selezione fra i destinatari della restrizione e della sospensione del meccanismo perequativo nei confronti di coloro che presentavano i trattamenti di importo più elevato, escludendo quindi dal blocco le pensioni di importo più basso, rigettando la questione di costituzionalità prospettata dalla parte ricorrente.

La difesa dell'Istituto ha eccepito, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione per le pretese differenze sui ratei di pensione, eventualmente spettanti alla controparte e dalla stessa non riscossi, considerata la data del collocamento a riposo del XX, dalla data di messa in mora ovvero dal XX, allorquando in cui è giunta l'istanza di accesso agli atti mediante il Patronato CILDI.

4. In data XX (in vista della prima udienza di trattazione della causa) la difesa del ricorrente, *previa rinuncia alla domanda di riliquidazione della buonuscita*, ha precisato che il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di applicazione, in merito al trattamento

pensionistico del ricorrente, degli effetti migliorativi del CCNL sottoscritto in data successiva all'avvenuto pensionamento, ma che dispone per il periodo precedente.

Ha inoltre rappresentato di avere ottenuto, dopo la presentazione del ricorso, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lecce, copia del decreto di progressione di carriera n. XX del XX, emesso dall'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Gallipoli (LE), da cui a suo avviso emerge in maniera incontrovertibile il mancato adeguamento economico previsto dal CCNL del 29.11.2007, che ha disposto per l'ultimo periodo lavorativo del ricorrente. Siffatto decreto evidenzia, difatti, che l'ultimo contratto CCNL applicato alla ricorrente è quello del XX, dovendosi invece aggiornare la posizione lavorativa agli effetti pensionistici al CCNL del 29.11.2007, essendo la ricorrente cessata dal servizio in data XX.

5. Disposti incumbenti istruttori nella prima udienza del XX e nella successiva del XX tesi ad appurare l'eventuale avvenuto aggiornamento, agli effetti pensionistici, della posizione della ricorrente al CCNL del 29.11.2007, essendo la ricorrente cessata dal servizio in data XX, e la veridicità del Decreto n. XX del XX COD. A06566/4, depositato dallo stesso Ufficio Scolastico Regionale e relativo all'applicazione del C.C.N.L. sottoscritto il XX, in vista dell'odierna udienza:

a- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha dedotto che il decreto n. XX del XX COD.XX allegato in precedenza *«è stato tratto dal sistemato informatico del Ministero dell'Istruzione e Merito, SIDI, per dar riscontro alle richieste della sig.ra XX. Tale decreto riporta nell'intestazione “MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ISTITUTO SUPERIORE LEONARDO DA VINCI GALLIPOLI DI GALLIPOLI” perché il sistema SIDI è aggiornato in automatico alle più recenti disposizioni normative...»*, mentre *«non risulta rinvenuto, in formato originale, nel fascicolo cartaceo della docente il decreto»* citato, ma *«E' stato, invece, rinvenuto in formato cartaceo originale il prospetto di riliquidazione della pensione in applicazione dell'ultimo CCNL 2007 utile per*

l'interessata, adottato proprio in applicazione del decreto n.XX del XX COD.XX, di cui si non si rinviene il cartaceo, ma che è stato la condizione indispensabile per poter elaborare la riliquidazione della pensione in data XX», prospetto che «è denominato di RILIUQUIDAZIONE PENSIONE proprio perché riporta gli stipendi aggiornati in applicazione del CCNL 2007 e più alti rispetto al prospetto pensione elaborato subito dopo la cessazione quando l'ultimo contratto in vigore era quello del 2005». A tal uopo l'Ufficio Scolastico Regionale allega «la scansione del formato originale cartaceo del prospetto pensione elaborato in data XX (dove le voci stipendiali si fermano al 01/02/2005 per un importo di euro XX + XX di indennità integrativa speciale) e del prospetto di RILIUQUIDAZIONE pensione elaborato in data 23/12/2008, in applicazione del CCNL 2007 (dove le voci stipendiali arrivano fino al 01/01/2008 un importo di euro XX + XX di indennità integrativa speciale) che ha generato un aggiornamento stipendiale in aumento; tornerà utile confrontare i due prospetti anche nelle voci "RETRIBUZIONI ACCESSORI": laddove nel primo prospetto pensione la voce RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI" dal 01/2006 AL 12/2006 era di euro XX e dal 01/2007 al 06/2007 era di euro XX, mentre nel prospetto di RILIUQUIDAZIONE pensione, elaborato in seguito all'applicazione del CCNL 2007, la voce RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI" dal 01/2006 AL 12/2006 era di euro XX e dal 01/2007 al 06/2007 era di euro XX; La scansione del formato originale cartaceo del PL1 "progetto liquidazione della buonuscita" elaborato in data 06/02/2008 e del PL2 "progetto RILIUQUIDAZIONE della buonuscita elaborato in data XX in applicazione del CCNL 2007 che ha generato un aggiornamento stipendiale in aumento utile anche per la liquidazione della buonuscita»;

b- il ricorrente ha opposto nella memoria da ultimo depositata rilievi in merito: (i) alla genuinità del sopra indicato Decreto n. XX COD XX depositato dall'USR in occasione dell'udienza del 14.12.2023; (ii) al mancato deposito di copia conforme all'originale del medesimo; (iii) all'effettivo invio del Decreto suddetto all'INPS, il quale non si vede come

abbia potuto effettuare in concreto il miglioramento pensionistico di cui trattasi; (iv) al mancato deposito di un'apposita relazione inerente all'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico della ricorrente, ritenendo all'uopo irrilevante la documentazione depositata da ultimo dall'INPS la quale, al contrario, dimostrerebbe (cita al riguardo le pagine 19, 20 e 59 del file prodotto dall'INPS) solo che l'Istituto abbia liquidato esclusivamente gli adeguamenti relativi ad interessi e rivalutazione monetaria;

c- l'INPS ha, invece, riferito: *“In esito all'Udienza del 14/12/23, si comunica che la scrivente, è finalmente riuscita a reperire il fascicolo pensionistico della ricorrente. Dall'analisi dello stesso, risulta che con Determina n. XX del XX è stata concessa la pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 della Legge 335/95, con pagamenti pari ad € XX a decorrere dal 05/07/2007. L'ex Provv.to agli Studi di Lecce, con prospetto del XX ha comunicato all'ex Inpdap, le nuove posizioni stipendiali comprensive del contratto 2006/2007. L'ex Inpdap, con Determina n. XX del XX, ha applicato il sopraindicato contratto e conseguentemente, ha riliquidato la pensione con rata 06/2010 corrispondendo arretrati pari ad € XX per il periodo XX - XX ed € XX per il periodo 01/01/2010 - 31/05/2010 comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria. Pertanto, il contratto 2006/2007 è stato regolarmente corrisposto...”*;

6. La causa è quindi giunta all'odierna udienza in cui l'Avv. Fabio Antonio Savoia per il ricorrente, *nel rinunciare alla domanda di applicazione della perequazione sulla pensione in godimento*, ha argomentato come da verbale in atti e insistito per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. Fabiola Leone per l'INPS è intervenuta come da verbale in atti, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il giudizio è stato definito come da dispositivo della presente sentenza, letto in udienza unitamente alle ragioni del decidere, e di seguito trascritto.

7. Il ricorso non merita accoglimento.

Dagli atti risulta che l'INPDAP ha prima emesso la Determina n. XX del XX (cfr. pag.

63 e seguenti del fascicolo del ricorrente, racchiuso in un file unico – nel prosieguo “FU” – da ultimo depositato dall’INPS) di concessione della pensione d’inabilità ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 335/95, con pagamenti pari ad € 10.389,75 a decorrere dal 05.07.2007, e poi la Determina n. XX del XX (cfr. pag. 8 e seguenti del FU da ultimo depositato dall’INPS), emanata a seguito dell’aggiornamento trasmesso con prospetto del XX dal Ministero dell’istruzione (cfr. pag. 49 e seguenti del FU da ultimo depositato dall’INPS, allegato anche dal MIM nella nota depositata a seguito dell’ordinanza a verbale del 14.12.2023), contenente le nuove posizioni stipendiali conseguenti al contratto 2007.

L'ex Inpdap, dunque, con la citata Determinazione ha applicato il sopraindicato contratto 2007 e, conseguentemente, ha riliquidato la pensione con rata XX.

Tanto emerge sia dalla esplicita dichiarazione contenuta nel frontespizio di tale provvedimento “1) *La presente per applicazione contratto 2006/2007.* 2) *Competono interessi legali dal XX e rivalsa dal XX*” (circostanza cui lo stesso ricorrente in taluni dei casi dallo stesso citati annette rilievo dirimente ai fini della dimostrazione del ricalcolo del trattamento pensionistico), indicativa della effettiva applicazione dei miglioramenti contrattuali di cui alla tornata 2006/2007; che dal confronto tra le due Determinazioni e, in particolare dal raffronto:

- tra i due importi dell’importo annuo lordo, pari a euro XX nel primo caso, e a euro XX nell’ultimo;

- tra il montante complessivo che nel primo caso ammonta ad euro XX e nel secondo a euro XX;

- ai valori di cui al quadro II, sensibilmente migliori nell’ultimo caso, da cui in sostanza si trae la conferma dell’applicazione degli aumenti contrattuali in questione, come si apprezza anche dal confronto dei lotti di lavorazione allegati alle due determinazioni (cfr. l’importo di euro XX di cui al lotto n. 15 del 07.03.2008 riferito alla prima determina, e di euro XX riferito al 05.07.2007 (data di cessazione) in virtù del lotto di lavorazione n. 33

del 04.05.2010, riferito alla seconda determinazione (quella di aggiornamento) che viene poi aggiornato al 01.01.2008 ad euro XX (cfr. pag. 15 e ss. del FU prodotto dall'INPS, ove si riporta il secondo dei citati lotti, e in particolare pagg. 16 e 22). Così come da tale lotto si evince, contrariamente a quanto da ultimo dedotto dalla ricorrente (cfr. sup. § 5.b.iv) che gli interessi e la rivalutazione monetaria ivi previsti si riferiscano proprio all'aggiornamento della prestazione pensionistica conseguente all'adeguamento stipendiale della ricorrente di cui al CCNL del novembre 2007 (come peraltro dichiarato nel frontespizio della relativa determinazione); si vedano, al riguardo, pag. 16 del FU prodotto dall'INPS, dove si richiamano i sopra indicati importi di euro XX, di euro XX e di euro XX e si parla di integrazione del trattamento pensionistico alle varie date coincidenti proprio con la data di cessazione del rapporto della ricorrente e dovuti poi per tutta la durata degli aggiornamenti contrattuali applicabili con effetto retroattivo, fino al 01.01.2008. Del resto, gli interessi e la rivalutazione automatica conseguono al riconoscimento degli arretrati dovuti quale effetto legale automatico, senza bisogno che il CCNL disponga sul punto (e difatti il CCNL *de quo* nulla ha disposto al riguardo, diversamente da quanto osservato dal ricorrente). Da ciò può concludersi che il calcolo degli interessi e della rivalutazione elaborato in allegato al lotto n. 33 si riferisca esclusivamente agli arretrati da riconoscere per effetto della rideterminazione della pensione della ricorrente conseguente agli adeguamenti contrattuali in questione, messi in pagamento con la rata di giugno 2010 e calcolati fino al 16.06.2010 (cfr. anche pagg. 23-25 del FU, ad ulteriore conferma di tale assunto).

8. A sua volta, il Ministero dell'istruzione e del Merito, nonostante la mancata produzione in cartaceo del Decreto n. XX del XX (con COD. XX, di cui si dirà appresso), ha – ad avviso del giudicante – compiutamente dimostrato di avere applicato i nuovi aumenti contrattuali.

In primo luogo, tanto risulta proprio dal ridetto Decreto n. XX, che richiama

espressamente il CCNL del 29.11.2007: cfr., in particolare, gli artt. 8-11: “*ALLA DATA DEL XX ALLA PROF. XX SONO ATTRIBUITI, IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IL 29/11/2007, L'INCREMENTO STIPENDIALE DI EURO XX A.L., E L'INCREMENTO DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI DI EURO XX A.L., CORRISPONDENTI ALLA POSIZIONE DI ANNI 09 NELLA TABELLA 1 E ALLA FASCIA PRIMA NELLA TABELLA 4 ANNESSE AL CITATO C.C.N.L. ...*”.

Sul punto, con particolare riguardo alla esistenza di un doppio Decreto n. XX (rispettivamente con COD. XX e COD. XX) è convincente la spiegazione fornita dal Ministero, e cioè che detto provvedimento non è stato rinvenuto nel fascicolo cartaceo della docente, mentre quello in precedenza depositato (con codice XX) reca l'intestazione attuale del Ministero dell'istruzione perché è tratto dal sistema informatico SIDI, il quale si è aggiornato automaticamente alla nuova denominazione del «*Ministero dell'istruzione e del merito*»; di conseguenza, ad avviso del giudicante può ritenersi che il decreto prodotto dal ricorrente con codice XX si riferisca alla ricostruzione della carriera effettuata a seguito del pensionamento, mentre quello con codice XX (recante la nuova intestazione) si riferisca alla ricostruzione della carriera effettuata dall'USR a seguito del CCNL del 29.11.2007, com'è evidente anche dalla ripetizione in tale Decreto dei medesimi dati contenuti nel progetto di riliquidazione della pensione di cui ai riferiti prospetti elaborati nel 2008, nonché dal richiamo allo stesso Decreto contenuto nell'ultima riga dello Stato Matricolare della pensionata-ex docente, ove si fa riferimento alla “*Attribuzione Incrementi Tab. 1 CCNL 29/11/2007*”.

Ad ogni buon conto, se è vero che non vi è traccia della trasmissione di tale (ultimo e aggiornato) Decreto tra MIM e INPS (o meglio, dell'INPDAP) e del recepimento da parte di quest'ultimo, vi è invece evidenza dell'invio e della ricezione degli atti preparatori: ci si riferisce, in particolare, al Prospetto del 23.12.2008 (che riguarda l'adeguamento della posizione lavorativa della ex docente anche ai fini pensionistici a seguito del nuovo

CCNL), dall'USR elaborato e trasmesso all'INPDAP; cfr., al riguardo, pag. 49 e seguenti del FU da ultimo depositato dall'INPS – ove ci sono anche gli estremi di protocollo acclaranti la ricezione da parte dell'INPDAP –, e l'allegato alla nota depositata dal MIM in data XX a seguito dell'ordinanza a verbale del 12.10.2023.

L'applicazione del nuovo contratto 2006/2007 si evince anche dal fatto che:

- in tale prospetto le voci stipendiali siano aggiornate al 01.01.2008, per un importo di euro XX, cui vanno aggiunti euro XX di indennità integrativa speciale che invece rimane fissa, e perciò per un importo definitivo di euro XX, esattamente corrispondente a quello indicato nell'articolo 11 del Decreto n. XX del XX depositato dal MIM (COD.XX);

- le medesime voci siano più alte rispetto al prospetto di pensione elaborato in data XX (dopo la cessazione dal servizio e paramtrate sul contratto allora in vigore, quello del 2005), in cui le stesse si assestavano alla data del 01.02.2005 per un importo di euro XX (sempre oltre euro XX di indennità integrativa speciale);

- alla pag. 2 del citato prospetto di pensione emerge (voce “*RETRIBUZIONI ACCESSORIE*”, sottovoce “*RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI*”) che siano stati attribuiti alla ricorrente (come evidenziato dal MIM) euro XX al mese per i miglioramenti contrattuali di cui trattasi (secondo la Posizione di anni 9 nella tabella 1 e alla Fascia prima nella tabella 4 allegate al CCNL), dal 1/2006 al 12/2006 e dal 1/2007 al 6/2007, avendo la sig.ra XX lavorato fino al XX.

9. Non sono, invece, corretti gli importi indicati dal ricorrente nella memoria integrativa al ricorso (v. § 1.1 lett. d): il citato CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e il primo biennio economico 2006-2007 ha previsto (cfr. la tabella 1 allegata al CCNL), con riferimento alla qualifica della ricorrente – docente laureato (secondo quanto indicato dal MIM e quindi non diplomato, come indicato dal ricorrente) – aumenti retributivi mensili a decorrere dal 01 gennaio 2006 pari ad euro XX e dal 01 gennaio 2007 pari ad euro XX, con assorbimento di quelli all'1.01.2006. Miglioramenti che sembrano

essere stati correttamente riconosciuti dall'Amministrazione ex datrice di lavoro, almeno secondo quanto emerge dal ridetto Decreto n.XX, che ha indicato in euro XX (cfr. art. 8) l'incremento stipendiale dal 01.01.2006 (euro 8,45 x 12), e in euro XX (v. art. 9) quello alla data del 01.01.2007 (euro XX x 12), secondo la pertinente tabella di cui al CCNL del 29.11.2007.

10. Non assume rilievo, infine, il precedente richiamato dalla ricorrente (di questa Sezione, sent. n. 440/2020), nel quale a ben vedere è stato solo accertato che l'INPS avesse provveduto a rideterminare il trattamento pensionistico spettante, tenendo conto degli incrementi retributivi maturati dalla ricorrente al momento del congedo, dichiarando per l'effetto cessata la materia del contendere.

11. In conclusione, il ricorso va respinto, non avendo la ricorrente, nemmeno a fronte della messa a disposizione dei dati (la cui mancanza prima assumeva essere impeditiva della formulazione di una consulenza tecnica di parte: cfr. sup. § 1.1 lett. b) contrapposto, in occasione dell'udienza odierna, osservazioni specifiche alle ultime allegazioni delle controparti pubbliche, proponendo calcoli alternativi e plausibili (anche, appunto, mediante apposita consulenza tecnica di parte). Al contrario, ella si è limitata a contestare piuttosto genericamente quanto rappresentato e sostenuto dal MIM e dall'INPS in merito all'avvenuto adeguamento ai fini previdenziali del proprio trattamento economico, continuando a sostenere la mancanza della documentazione occorrente ai fini del ricalcolo di cui trattasi o la mancata trasmissione dei pertinenti atti dal Ministero dell'istruzione all'INPDAP; mentre all'esito dell'espletata fase istruttoria da un lato è stato acquisito al processo l'intero suo fascicolo amministrativo, inclusivo anche del lotto di lavorazione (evidentemente in variazione) della pensione aggiornata nel 2010, da cui può ragionevolmente desumersi l'aggiornamento della prestazione pensionistica conseguente all'adeguamento stipendiale della ricorrente di cui al CCNL del novembre 2007, come dichiarato nel frontespizio della relativa determinazione; dall'altro è stata fornita evidenza

della trasmissione degli atti propedeutici all'adeguamento della prestazione pensionistica in esame dall'uno all'altro ente. Di conseguenza nemmeno può essere accolta la richiesta di ammissione di una CTU, la quale avrebbe valore meramente esplorativo.

12. Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza, e viene regolata come in dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, respinge il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti spese di lite, liquidate nell'importo onnicomprensivo di € 800,00 a favore dell'INPS, e di € 400 a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza dell'8 febbraio 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente Cons. Marcello Iacubino

Depositata in Segreteria il 19/02/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma